



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETO

Istituzione del Comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

**IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
COORDINATORE INTERVENTI
OCDPC N. 630/2020**

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - "Protezione Civile" - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 1, della citata ordinanza n.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

630/2020 con cui si dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il superamento dell'emergenza in rassegna si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, istituito con proprio provvedimento, composto dal Segretario Generale del Ministero della salute, dal Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal Direttore dell'Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal Direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani", dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dal Coordinatore dell'Ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di Coordinatore del Comitato;

VISTA la nota del 4 febbraio 2020 con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome ha designato come rappresentante della Commissione salute il dott. Alberto Zoli;

CONSIDERATA la necessità di attuare tempestivamente le misure necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale in atto al fine di salvaguardare l'incolumità della popolazione;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla istituzione del predetto Comitato tecnico - scientifico, composto da autorevoli esperti e qualificati rappresentanti degli enti e delle amministrazioni interessate e di disciplinarne le funzioni;

DECRETA:

ART. 1

(Istituzione del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020)

1. Per le motivazioni esposte in premessa è costituito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, di seguito denominato "Comitato", con il compito di garantire il necessario supporto



Presidente del Consiglio dei Ministri

tecnico alle attività da porre in essere per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla medesima ordinanza.

ART. 2 (Composizione del Comitato)

1. Il Comitato è composto dai seguenti membri:
 - Coordinatore dell'Ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di Coordinatore del Comitato;
 - Segretario Generale del Ministero della salute;
 - Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;
 - Direttore dell'Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute;
 - Direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani";
 - Presidente dell'Istituto superiore di sanità;
 - Dott. Alberto Zoli, componente designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome.
2. Il Comitato definisce, alla prima convocazione, i criteri e le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività. Le convocazioni sono disposte dal Coordinatore di cui al comma 1, anche su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
3. Il Comitato svolge funzioni di consulenza al Capo del Dipartimento della protezione civile in merito all'adozione delle più opportune misure di prevenzione necessarie a fronteggiare la diffusione delle patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
4. I componenti del Comitato operano nell'ambito dei doveri d'ufficio. Per la partecipazione al Comitato non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti. Eventuali oneri di missione, derivanti dalla partecipazione alle riunioni del Comitato sono a totale carico dei partecipanti o delle amministrazioni e strutture di appartenenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ART. 3 (Integrazione del Comitato in relazione a specifiche esigenze)

1. Il Comitato è integrato dal Direttore dell'Ufficio V della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e dal Coordinatore del Servizio risorse sanitarie dell'Ufficio I del Dipartimento della protezione civile in qualità di segretario del Comitato.
2. In casi particolari, a discrezione del Capo del Dipartimento della protezione civile ovvero su proposta del Coordinatore del Comitato o dei componenti dello stesso, possono essere invitati a partecipare alle riunioni qualificati esperti del settore, tenuto conto delle specifiche esigenze

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

Angelo Borrelli

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 522

Roma, 07.02.2020

IL REVISORE

IL DIRIGENTE